



COMUNE DI ARCONATE

Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E DEI REFERENDUM

Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 in data 16/04/1993

Modificato con deliberazione del C.C. n. 22 in data 23/05/2010

*Modificato ed integrato con deliberazione del C.C.
n. 45 in data 27/09/2014*

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) referendum consultivi.

2. Gli istituti di cui alle lett. a) e b) del comma precedente possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Capo II

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 - Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, che investono i diritti e gli interessi della intera popolazione del Comune o di particolari categorie e gruppi di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.

Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta dall'Amministrazione Comunale che definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.¹

2. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini e tramite inserimento annuncio sul sito istituzionale del Comune;
- b) comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione;

3. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed eventuali altri soggetti interessati ².

4. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art.17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

5. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere all'Amministrazione³ comunale la concessione gratuita⁴ in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

6. L'Amministrazione comunale⁵, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea può assistere, su richiesta del Sindaco, un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale che svolge funzioni di segreteria, cura la verbalizzazione o eventuale registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori previsto dal presidente.

¹ *TESTO PREVIGENTE:*

..... con deliberazione della Giunta Comunale che definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

² *TESTO PREVIGENTE:*

.... invita il presidente della Commissione Consiliare competente per materia, gli Assessori e Consiglieri Comunali.

³ Sostituito "alla Giunta" con "all'Amministrazione"

⁴ Inserito termine "gratuita"

⁵ Sostituito il termine "La Giunta" con "L'Amministrazione comunale"

4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere⁶ espresse in un documento che riassume lo svolgimento dei lavori, i contenuti esposti, nonché i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta o del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, possono concludere i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta o del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze.

Capo III

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6 - Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, di propria competenza relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, possono disporre la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa e il testo del questionario sono approvati dall'organo che ne dispone l'effettuazione e nel relativo atto devono essere reperite le necessarie risorse finanziarie per il conseguente impegno di spesa da parte del Funzionario comunale competente.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività svolta od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, stabilita dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

⁶ Sostituito il termine "sono" con "possono essere"

Art. 7 - Organizzazione

1. La Giunta Comunale, anche per le consultazioni disposte dal Consiglio Comunale, nomina la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato, presidente;
- b) Segretario Comunale;
- c) Responsabile del servizio di segreteria.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un dipendente, dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta o dal Consiglio Comunale:

- a) definisce i contenuti sostanziali del questionario;
- b) delimita esattamente in applicazione della deliberazione di cui all'art. 6, la fascia dei cittadini da consultare o dai quali estrarre il campione;
- c) presenzia all'estrazione eventuale del campione;
- d) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del funzionario comunale competente, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- e) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo quinto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

4. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con altre forme idonee.

5. Il funzionario responsabile competente provvede, secondo le indicazioni della Giunta e del Consiglio:

- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che la Giunta o il Consiglio Comunale si sono proposti indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele

rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 8 - Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare all'organo che l'ha indetta, la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, successivamente alla comunicazione prevista al precedente comma, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con manifesti esposti all'Albo Pretorio e sul territorio comunale, con inserimento dell'annuncio sul sito web del Comune, mediante comunicati stampa e ne dà comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio Comunale⁷.

Capo IV

REFERENDUM CONSULTIVO NORME GENERALI

Art. 9 - Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 10 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Annualmente possono tenersi due consultazioni referendarie una nel periodo 15 marzo - 15 giugno e una nel periodo 15 settembre - 15 dicembre.

Si svolgono nel periodo 15 marzo - 15 giugno i referendum la cui raccolta di firme è stata ultimata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Si svolgono nel periodo 15 settembre - 15 dicembre i referendum la cui raccolta di firme è stata ultimata entro il 30 giugno

⁷ aggiunto:

..... e ne dà comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

dell'anno stesso.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica, non in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali e comunali⁸.

3. Ogni consultazione referendaria può avere ad oggetto più referendum o più quesiti referendari.

4. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, in conformità di quanto previsto dallo Statuto e dopo l'adozione della deliberazione consiliare di cui al successivo articolo.

5. Il referendum non può essere svolto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

6. Non possono svolgersi referendum nei sei mesi antecedenti la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 12 - Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

A norma di quanto previsto dallo Statuto il referendum indetto direttamente dal Consiglio Comunale può avere ad oggetto anche la scelta rispetto a soluzioni alternative prospettate.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.⁹

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal funzionario competente e dal ragioniere con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e

⁸ TESTO PREVIGENTE:

Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

⁹ TESTO PREVIGENTE:

Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati (n.d.r.: 9 su 16, escluso il voto del Sindaco), oppure a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei Consiglieri assegnati (n.d.r. 11 su 16 - idem, c.s.)

reperisce le risorse necessarie per l'organizzazione del referendum, demandando al funzionario competente l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 13 - Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 30 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Prima di dare inizio alla raccolta delle firme il Comitato deve depositare la richiesta, con l'indicazione del quesito, presso l'Ufficio Segreteria del Comune. Il Segretario Comunale rilascia al Comitato apposita attestazione dell'avvenuto deposito.

3. Depositata la richiesta il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 15%¹⁰ degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in corso. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto ma non oltre il 25% dello stesso.¹¹

4. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " Comune di Arconate - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario, nonché la data del deposito della richiesta presso l'Ufficio Segreteria. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

5. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

Ai sensi dell'art.4 della Legge n. 120/99 i poteri di autenticazione delle firme dei sottoscrittori sono attribuiti anche ai Consiglieri Comunali, che abbiano comunicato la loro disponibilità al Sindaco.

Le autenticazioni effettuate dai consiglieri comunali, segretario comunale e da impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali o luoghi pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

6. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con la consegna dei relativi atti al Sindaco, mediante deposito presso il Segretario Comunale, entro sessanta giorni da quello di deposito della richiesta presso l'Ufficio di Segreteria. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque¹² giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione

¹⁰ TESTO PREVIGENTE:
25% degli iscritti

¹¹ AGGIUNTO:

"Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto ma non oltre il 25% dello stesso".

¹² TESTO PREVIGENTE: 10 giorni

collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

7. Il Segretario Comunale verifica entro 10 giorni¹³ la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente ottavo comma nonché della ammissibilità del quesito.

Riferisce al Sindaco i risultati della verifica per i successivi adempimenti.

Qualora la verifica effettuata concluda per l'improponibilità del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale, entro 10 giorni¹⁴ la richiesta e il rapporto del Segretario Comunale che deve indicare puntualmente le ragioni dell'improponibilità. Il Consiglio Comunale decide definitivamente al riguardo con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. In caso di esito positivo della verifica il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e verificata la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, iscrive l'argomento all'o.d.g. del Consiglio Comunale entro 10 giorni¹⁵ dal referto del Segretario Comunale di cui al comma precedente.

9. Il Consiglio Comunale dichiara ammissibile il referendum, con le modalità di cui al precedente art.12 ed adotta i provvedimenti di sua competenza.¹⁶

L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella prima sessione utile prevista dall'art. 10 del presente regolamento.

Capo V

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 14 - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio elettorale comunale.

4. La Commissione elettorale comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento

Art. 15 - Indizione del referendum

¹³ TESTO PREVIGENTE: 15 giorni

¹⁴ TESTO PREVIGENTE: 30 giorni

¹⁵ TESTO PREVIGENTE: 30 giorni

¹⁶ TESTO PREVIGENTE:

Il Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità del referendum con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 10. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso

3. Entro il trentesimo¹⁷ giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario e il luogo della votazione;
- c) le modalità della votazione.

4. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto vengono chiaramente precisati e vengono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi o luoghi¹⁸ prescelti per l'occasione, in numero di almeno 30 copie. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 30° giorno¹⁹ precedente la data delle votazioni e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non più leggibili, entro il giorno precedente la data suindicata.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nei luoghi ove si svolge la votazione.

7.....²⁰

Art. 16 - Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, previa accettazione scritta da parte del Comitato dei promotori²¹, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante

¹⁷ TESTO PREVIGENTE: Entro il quarantacinquesimo giorno

¹⁸ aggiunto: "o luoghi"

¹⁹ TESTO PREVIGENTE: entro il quarantacinquesimo giorno

²⁰ ELIMINATO L'INTERO COMMA PRECEDENTE

²¹ TESTO PREVIGENTE:..... il Sindaco, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che....

manifesti esposti all'Albo Pretorio e sul territorio comunale, con inserimento dell'annuncio sul sito web del Comune o mediante comunicati stampa.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 17 - Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal funzionario responsabile dell'ufficio elettorale, unitamente segretario comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici di sezione comunali.

Art. 18 – Luogo delle votazioni

La votazione si svolge in luoghi adatti, allestiti ed arredati conformemente a quanto disposto dal T.U. 30 Marzo 1957 n. 361, come modificato dalla legge n. 62/2002. In deroga a quanto disposto da detto T.U., possono essere più di quattro cabine o tavoli per la votazione.

Art. 19 – Gli Uffici di sezione

1. Nell'ipotesi di abbinamento a consultazioni elettorali nazionali o regionali, gli Uffici Elettorali di Sezione sono quelli della consultazione elettorale; ai componenti degli stessi sarà corrisposto il compenso previsto dalla legislazione nazionale nel caso di votazioni plurime.²²

2. Nel caso di svolgimento del solo referendum, gli Uffici di Sezione sono composti dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.²³

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla scelta degli²⁴ scrutatori per ciascuno Ufficio di sezione, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nella stessa adunanza la C.E.C. procede alla scelta dei presidenti mediante sorteggio²⁵, attingendo dall'apposito elenco dei cittadini idonei all'ufficio di presidente di seggio di cui all'art.1 della legge 21 marzo 1990, n°53.

²² NUOVO COMMA

²³ TESTO PREVIGENTE: Gli Uffici di Sezione, previsti nel numero massimo di due, sono composti dal Presidente, da 5 scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

²⁴ TESTO PREVIGENTE: dei cinque scrutatori

²⁵ TESTO PREVIGENTE: dei presidenti

I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990 n. 53.

4. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, per le consultazioni relative ai referendum nazionali. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

6. In caso di rinuncia assenza o impedimento dei presidenti e dei componenti dell'ufficio elettorale si applicano le norme previste per le consultazioni nazionali.

Art. 20 - Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Gli Uffici di Sezione – nel caso di non concomitanza con altre consultazioni elettorali nazionali o regionali²⁶ - si costituiscono nella sede prestabilita alle ore 6.00²⁷ del giorno della votazione. Da tale ora gli incaricati del Comune²⁸ provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali generali e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto dovranno iniziare non oltre le ore 7.00.²⁹

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta o in caso di proposte alternative, sulla proposta.

6. Le votazioni - se non abbinate ad altre consultazioni nazionali o regionali³⁰ - si concludono alle ore 22:00³¹. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

7. Terminata la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Nell'ipotesi di abbinamento a consultazioni elettorali nazionali o regionali le operazioni di scrutinio del referendum avranno luogo

²⁶ NUOVO PERIODO

²⁷ TESTO PREVIGENTE: ore 7.00

²⁸ TESTO PREVIGENTE: Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune

²⁹ TESTO PREVIGENTE: Le operazioni di voto non oltre le ore 8.30

³⁰ NUOVO PERIODO

³¹ TESTO PREVIGENTE: alle ore 20.30

successivamente alla chiusura della procedura di scrutinio delle consultazioni elettorali abbinata.³²

Art. 21 - Determinazione dei risultati del referendum

1. Gli Uffici di Sezione, ultimate le operazioni di scrutinio, in seduta congiunta, sulla base delle risultanze dello stesso, provvedono per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

2. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente alla Segreteria del Comune stesso.

3. Le operazioni effettuate dagli uffici di Sezione, comprese quelle effettuate in seduta congiunta, vengono trascritte in appositi verbali (uno per ciascun ufficio sezionale ed uno per le operazioni congiunte), da redigersi in duplice copia, delle quali una viene inviata al Sindaco e l'altra al Segretario Comunale. Nei verbali sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici o altre forme di pubblicizzazione idonee;
- b) ai capi gruppo mediante invio di copia del verbale della seduta congiunta degli uffici di sezione;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia del verbale della seduta congiunta degli uffici di sezione;

5. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, e della commissione elettorale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

6. Copia dei verbali delle operazioni degli uffici di sezione viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Capo VII

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

³² NUOVO PERIODO

Art. 22 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo³³ giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune in almeno tre distinte zone del territorio comunale.

3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentunesimo³⁴ giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 12, secondo comma e 13, nono comma, una superficie di mt.1 di base per mt.2 di altezza³⁵.

b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum una superficie di mt.1 di base per mt 2 di altezza.³⁶

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

6. Entro il trentunesimo giorno³⁷ precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori l'ubicazione degli spazi per le affissioni, e le superfici a ciascuno attribuite.

7. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

Per quanto non disposto dal presente articolo e per le altre forme di propaganda si applicano le condizioni, le limitazioni ed i divieti previsti dalle leggi applicabili ai referendum nazionali.

Capo VIII

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 23 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza

³³ TESTO PREVIGENTE: ventesimo giorno

³⁴ TESTO PREVIIGENTE: venticinquesimo

³⁵ TESTO PREVIGENTE: cm 70 x 100

³⁶ TESTO PREVIGENTE: cm 70 x 100

³⁷ TESTO PREVIGENTE: entro il ventunesimo giorno

da tenersi entro 30 giorni³⁸ dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini affinché il Consiglio Comunale ne prenda atto.

2.³⁹

2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con l'esito della votazione.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 25 - Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento. Sulla scheda è riportato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI/NO.

2. All'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.⁴⁰

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.⁴¹

³⁸ TESTO PREVIGENTE: entro 90 giorni

³⁹ E' STATO ELIMINATO L'INTERO PRECEDENTE COMMA 2:

2. Non si procede agli adempimenti di cui al precedente comma se non ha partecipato alla consultazione referendaria almeno la metà più uno degli aventi diritto.

⁴⁰ ARTICOLO COMPLETAMENTE RISCritto - testo previgente: 1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento

2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 20 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune

⁴¹ NUOVO ARTICOLO

Art. 27⁴² - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a deliberazione esecutiva e dopo la pubblicazione all'albo comunale per 15 giorni.

⁴² NUOVA NUMERAZIONE

FAC SIMILE SCHEDA PER REFERENDUM

parte interna

REFERNDUM COMUNALE

Volete

(testo del quesito)

SI

NO

parte esterna



COMUNE DI ARCONATE

firma dello scrutatore

.....